

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1986 – Supplemento Ordinario)

Tariffa

PARTE SECONDA

Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso

Articolo 1

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti indicati: a) negli artt. 2, comma primo, 3, 6, 9 e 10 della parte prima formati mediante corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal Codice civile è richiesta a pena di nullità la forma scritta e di quelli aventi per oggetto cessioni di aziende o costituzioni di diritti di godimento reali o personali sulle stesse:	Le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella Parte Prima
b) nell'art. 5, comma secondo, del Testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore aggiunto:	euro 200,00 [1]

Note: [2]

I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito al consumo, per i quali il titolo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione solo in caso d'uso.

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**
Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

(2) Nota aggiunta dall'art. 21, comma 21, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2

TIPO DI ATTO	ALIQUTA o TARIFFA
1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all'articolo 5 della tariffa, parte I, quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a euro 200,00 [1] o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella [2]	euro 200,00 [1]
2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi le stesse imposte previste nell'art. 8 della parte prima	euro 200,00 [1]

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

(2) Comma sostituito dall'art. 10, comma 7, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente, modificato dall'art. 21, comma 18, lettera e), numero 1), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2-bis

TIPO DI ATTO	ALIQUTA o TARIFFA
1. Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.	

Note:

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, comma3, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, a decorrere dal 2 ottobre 1989 e, successivamente sostituito dall'art. 21, comma18, lettera e), numero 2), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 3

TIPO DI ATTO	ALIQUTA o TARIFFA
1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili	euro 200,00 [1]

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

Articolo 4

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili	euro 200,00 [1]

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

Articolo 5

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate.	050%

Articolo 6

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l'intervento in assemblea	euro 200,00 [1]

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

Articolo 7

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima	euro 200,00 [1]

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

Articolo 8

TIPO DI ATTO	ALIQUTA o TARIFFA
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche Amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi	euro 200,00 [1]

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

Articolo 9

TIPO DI ATTO	ALIQUTA o TARIFFA
1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditalmento	euro 200,00 [1]

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

Articolo 10

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette ad imposta sul valore aggiunto	euro 200,00 [1]

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."

Articolo 11

TIPO DI ATTO	ALIQUOTA o TARIFFA
1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art. 2 del Testo unico: a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti all'imposta fissa ai sensi dell'art. 40 del Testo unico	euro 200,00 [1]
b) in ogni altro caso	le stesse imposte previste per i corrispondenti atti formati nello Stato

Note:

(1) Importo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, commi 2 e 3, della L. 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del D.L. 12 settembre 2013, n. 104. **In vigore dal 1° gennaio 2014.**

Si riporta il testo dei due commi:

"2. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 e' elevato ad euro 200.

3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonche' per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data."